

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3892

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOCCHINO, DELLA VEDOVA

Disposizioni per la dismissione della partecipazione dello Stato nel capitale della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di servizio pubblico radiotelevisivo e di trasmissione di messaggi pubblicitari, nonché abrogazione del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, concernente il canone di abbonamento alle radioaudizioni

Presentata il 23 novembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende riprendere il processo «incompiuto» di privatizzazione della Società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nella convinzione che questo processo debba riprendere e concludersi nel più breve tempo possibile. È bene anzitutto ribadire due aspetti. In primo luogo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è già oggi una società di diritto speciale e a regime misto. Assume, cioè, la veste formale di organismo societario. In questa sede, pertanto, con la locuzione «privatiz-

zazione della RAI» ci si riferisce esclusivamente alle molteplici strade che potrebbero essere seguite — in seno all'ordinamento giuridico, nel rispetto delle indicazioni dell'Unione europea e in conformità agli orientamenti della Corte costituzionale — in vista della realizzazione di una privatizzazione «sostanziale» dell'azienda. In secondo luogo, con riferimento alle disposizioni che disciplinano l'assetto della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, vale la pena di evidenziare che il legislatore si è da tempo prefissato

l'obiettivo di superare la stagione di « turbolenza » a cui la RAI — soggetto giuridico al vertice di un gruppo societario di notevole consistenza, come si evince dall'esame del bilancio consolidato, composto da una pluralità di imprese controllate (ad esempio, Rai cinema Spa, Sipra Spa eccetera) — è stata sottoposta a, e caratterizzata da, le tensioni per un ruolo da molti ritenuto eccessivamente contiguo alle maggioranze parlamentari via via succedutesi e, più in generale, al sistema politico. Questo intervento, in particolare, avrebbe dovuto articolarsi in due fasi.

La prima fase, di natura transitoria, era destinata a essere intrapresa, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, cosiddetta « legge Gasparri », nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge, attraverso la dismissione della partecipazione azionaria dello Stato.

La seconda fase, invece, avrebbe dovuto disciplinare la nuova società RAI-Radiotelevisione Spa a regime, per la quale non si prevede più alcuna prevalente partecipazione azionaria pubblica, né la qualificazione di società di interesse nazionale (articoli 20 della legge n. 112 del 2004 e 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, di seguito « testo unico »); stabilendo invece che, per quanto non espressamente previsto, essa sarà assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne le sue organizzazione e amministrazione.

Il primo passaggio della riforma è stato costituito dalla fusione per incorporazione della RAI nella società RAI-Holding Spa che ha così assunto la nuova denominazione di RAI-Radiotelevisione italiana Spa; nei quattro mesi successivi si sarebbe dovuto provvedere all'avvio della procedura di alienazione della partecipazione azionaria statale, a esito della quale la nuova RAI avrebbe dovuto assumere la natura di società per azioni ad azionariato diffuso. Si prevedeva, infatti, la riserva di una quota delle azioni alienate agli aderenti all'offerta in grado di dimostrare di

essere in regola da almeno un anno con il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo e il divieto di alienazione di quelle azioni prima di diciotto mesi dalla data del loro acquisto.

La scelta di imporre nel nuovo statuto della RAI l'inserimento di clausole immutabili ed efficaci senza limiti di tempo dirette a sancire, da un lato, la limitazione del possesso dell'1 per cento delle azioni aventi diritto di voto nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e a vietare, dall'altro, patti di sindacato di voto o di blocco o, comunque, accordi relativi alla modalità di esercizio dei diritti inerenti alle azioni che intercorrono tra soggetti titolari di più del 2 per cento delle azioni aventi diritto di voto oppure la presentazione congiunta di liste da parte di soggetti in tale posizione — ancorché motivati con i rilevanti motivi di interesse generale e di ordine pubblico connessi alla concessione *ex lege* del servizio pubblico generale radiotelevisivo — non ha certamente giovato all'appetibilità della privatizzazione presso gli investitori e le imprese private.

Lo stesso, poi, vale per la portata meramente ordinatoria dei termini per l'effettuazione della dismissione azionaria che non ha potuto impedire che il sopravvenuto ripensamento dell'esecutivo in ordine all'alienazione della partecipazione azionaria statale, oltre a delineare una situazione di stallo, abbia finito per produrre quale conseguenza più diretta quella di rendere sostanzialmente stabili alcune norme, viceversa pensate per trovare applicazione a privatizzazione completata, rafforzando ulteriormente il peso del controllo politico.

La mancata attuazione delle previsioni della legge n. 112 del 2004, oltre che per alcuni difetti congeniti della disciplina, è dipesa anche dalla conclusione della XIV legislatura. Anche la XV legislatura, però, non ha recato con sé novità significative, se si esclude il disegno di legge presentato dal Ministro delle comunicazioni Gentiloni (atto Senato n. 1588, XV legislatura) che

prevedeva l'affidamento per concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo a una fondazione che lo avrebbe svolto per il tramite della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa e delle società da questa controllate.

Le « tensioni » che hanno segnato fin dall'inizio l'azione del Governo e della maggioranza parlamentare e che hanno determinato la fine prematura della legislatura, tuttavia, non hanno consentito di approfondire ulteriormente il disegno in tutte le sue implicazioni, soprattutto per quanto concerne i profili di criticità insiti in una disciplina che comunque non sembrava in grado di sottrarre definitivamente la gestione aziendale alle logiche e alle influenze del sistema politico. Per questo la strada maestra sembra oggi essere quella di un intervento normativo di rango primario *ad hoc*, come di seguito illustrato.

All'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge si prevede la cessione, entro il 30 giugno 2011, delle quote azionarie dello Stato nella società RAI-Radiotelevisione italiana Spa (anche attraverso una vendita per singoli rami d'azienda); intervento, questo, che avviene attraverso la sostituzione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004. Al comma 2 del nuovo articolo 21 si prevede che i proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa siano destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

L'articolo 2, al comma 1, sostituisce l'articolo 38 del testo unico in materia di trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi e radiofonici, eliminando i vincoli previsti dalla cosiddetta « legge Mammì » (legge n. 223 del 1990) per la RAI. Com'è noto, infatti, esistono fin dal 1990 (anno della legge Mammì) limiti di affollamento orario e giornaliero imposti alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali. In particolare, con riferimento alla concessionaria pubblica, il capo IV del titolo IV del testo unico prevede che la trasmissione di messaggi pubblicitari non possa eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di pro-

grammazione e il 12 per cento di ogni ora. Si tratta di limiti molto più rigorosi rispetto a quelli imposti ai concessionari privati, posti in origine per evitare che la RAI, in virtù delle risorse pubbliche di cui beneficia, potesse sfruttare a proprio vantaggio la situazione di squilibrio « congenito » e limitare di fatto la concorrenza e il mercato. A causa del « tetto » imposto alla RAI, i ricavi ottenuti dalla raccolta pubblicitaria risultano essere notevolmente inferiori rispetto a quelli che la sua quota di *share* suggerirebbe, usando come parametro la raccolta pubblicitaria della principale concorrente generalista della RAI. Proprio in virtù delle limitazioni in precedenza evidenziate, sulla base dei dati di bilancio, nel 2008 la RAI ha ricavato circa 1 miliardo di euro dalla raccolta pubblicitaria (pressappoco il 23 per cento del totale) contro 2,6 miliardi di euro (circa il 60 per cento del totale della raccolta pubblicitaria) contabilizzati dall'azienda Mediaset. L'impianto regolatorio, che aveva come obiettivo quello di aprire il mercato televisivo e dell'informazione ai privati (limitando le azioni anticoncorrenziali e dominanti dell'operatore pubblico), è stato di fatto superato dalle nuove condizioni del settore, che vede il mercato pubblicitario aver assunto un valore complessivo di tre volte superiore a quello del canone. Di fatto ciò ha finito per penalizzare la RAI, creando tra le due principali aziende del settore un'asimmetria comportamentale.

Al comma 2, che sostituisce l'articolo 45 del testo unico, si definiscono i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Anzitutto, si « spalmano » gli oneri di servizio di pubblico — puntualmente definiti in via normativa di rango secondario — in capo a tutti i soggetti affidatari delle frequenze; tutto ciò, peraltro, si realizza sulla base di criteri e di parametri di proporzionalità e di adeguatezza economica e dimensionale al fine di accollare, anche nel rispetto di talune previsioni di diritto internazionale e dell'Unione europea, l'onere prevalentemente o esclusivamente sugli operatori economici di maggior rilievo. Per quanto non coperto dai

predetti oneri, e comunque per una percentuale non inferiore ai due terzi del fabbisogno totale, valutato in termini di ore di trasmissione, il Ministero dello sviluppo economico affida per gara il servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e regionale a uno o più operatori radiotelevisivi, aventi copertura territoriale pari ad almeno il 50 per cento in ciascuna delle regioni e in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 3, che sostituisce l'articolo 46 del testo unico, disciplina i compiti di pubblico servizio in abito regionale e provinciale.

Al comma 4 si prevede, attraverso l'introduzione di un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) sulla quota del reddito d'impresa derivante dalla trasmissione di spot pubblicitari televisivi e radiofonici, il finanziamento del servizio pubblico come disciplinato dai commi precedenti.

Il comma 5 prevede la verifica dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, mediante la sostituzione dell'articolo 48 del testo unico.

Infine, l'articolo 3 prevede le necessarie abrogazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Dismissione della società
RAI-Radiotelevisione italiana Spa).*

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — *(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).* — 1. Entro il 30 giugno 2011 è avviato, ad opera del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Nel rispetto del citato termine, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda, di cui al presente comma. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2011.

2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 ».

ART. 2.

(Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).

1. L'articolo 38 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,

di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Limiti di affollamento*). —

1. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 18 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente dell'Unione europea. Un'eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva.

3. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 2, per le emittenti e i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

4. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

5. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un'ora e dodici minuti al giorno.

6. Per quanto riguarda le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità di cui al comma 7, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti e ai fornitori di contenuti in ambito locale che si sono impegnati a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.

7. La pubblicità locale è riservata alle emittenti e ai fornitori di contenuti in ambito locale. Le emittenti e i fornitori di contenuti in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti e i fornitori autorizzati ai sensi dell'articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto dell'autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

8. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti e ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

9. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo ».

2. L'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo*).
— 1. Il Ministero, su proposta dell'Autorità, che a tale scopo acquisisce il parere di un comitato composto da rappresentanti degli operatori radiotelevisivi, stabilisce con proprio provvedimento, da emanare ogni tre anni, il fabbisogno di servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il Ministero stabilisce, nel medesimo provvedimento, gli oneri minimi di servizio pubblico da applicare alle emittenti televisive e radiofoniche commerciali nazionali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica e ai fornitori di contenuti in ambito nazionale, nella misura massima di un terzo del fabbisogno di servizio pubblico generale radiotelevisivo, valutato in termini di ore di trasmissione. L'Autorità fissa i criteri di programmazione e le fasce orarie per l'adempimento degli oneri minimi di servizio pubblico, tenendo conto dei livelli di ascolto e di pubblico, nonché della copertura territoriale di ciascun canale. Per quanto non coperto dai predetti oneri, e comunque per una percentuale non inferiore ai due terzi del fabbisogno totale, valutato in termini di ore di trasmissione, il Ministero affida mediante gara, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e secondo le regole di mercato e di concorrenza, il servizio pubblico generale

radiotelevisivo nazionale e regionale a uno o a più operatori radiotelevisivi, aventi copertura territoriale pari ad almeno il 50 per cento in ciascuna delle regioni e in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nel contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, e nei contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, sono individuati i diritti e gli obblighi dei soggetti concessionari di servizio pubblico generale radiotelevisivo. Tali contratti decadono ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di servizio pubblico dei soggetti concessionari o, in caso di oneri, dei soggetti tenuti a renderlo, con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione e alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali,

delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 38;

n) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone disabili sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 6;

o) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

p) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;

q) con riferimento ai soggetti che risultino concessionari, mediante gara, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l'organizzazione degli stessi con sedi o strutture di produzione in ciascuna regione italiana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ».

3. L'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« ART. 46. — *(Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale)*. —
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che ciascun soggetto tenuto a fornire il servizio pubblico generale radiotelevisivo, a titolo di onere o di concessione, deve adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con soggetti concessionari del servizio pubblico generale radiotelevisivo per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà d'iniziativa economica dei soggetti concessionari, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, e successive modificazioni, nella provincia autonoma di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale ».

4. Al fine di finanziare i costi del servizio pubblico generale radiotelevisivo previsti dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo, è istituita un'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella misura del 20 per cento. L'addizionale si applica limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*), *aa*), numeri 5) e 6), *bb*) numero 3), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma, per trasmissione di spot pubblicitari televisivi e radiofonici si intendono le attività definite alle lettere *ee*), *ff*), *hh*), *ii*) e *mm*) del citato comma 1 dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni. L'addizionale è indeducibile ai fini dell'IRES e si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla trasmissione di spot pubblicitari televisivi e radiofonici da parte dei soggetti di cui al periodo precedente. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente comma, si applicano le disposizioni in materia di IRES stabilite dal citato titolo II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è

dovuto un acconto pari al 100 per cento dell'addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente comma nel periodo d'imposta precedente.

5. L'articolo 48 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« ART. 48. — (*Verifica dell'adempimento dei compiti*). — 1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione n. 2009/C257/01 della Commissione, del 27 ottobre 2009, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, di ciascun contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nei contratti medesimi.

2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale del soggetto concessionario ovvero del soggetto onerato, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché

la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4. Le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero a sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa al soggetto concessionario ovvero al soggetto onerato il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità stessa e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7 l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui ai citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere ef-

fettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale ».

6. Il comma 8 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« 8. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati agli operatori assegnatari di oneri o di appalti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 48 ».

ART. 3.

(Abrogazioni).

1. Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è abrogato.

2. Le lettere *e)* e *f)* del comma 2 dell'articolo 16 e gli articoli da 17 a 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.

3. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 5, le parole da: « ; fatto salvo quanto previsto » fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) i commi 4 e 5 dell'articolo 7 sono abrogati;

c) all'articolo 42:

1) al comma 3, le parole: « , la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo » sono soppresse;

2) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 3 dell'articolo 44, il quarto periodo è soppresso;

e) gli articoli 47 e 49 sono abrogati.

€ 1,00



16PDL0051370